



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Salute
U.O. Governo dei dati, delle strategie e piani del sistema sanitario

Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

tel 02 67653061

fax 02 3936097

www.regione.lombardia.it

Data

21 gennaio 2014

Protocollo

H1.2014.0002151

TELEFAX

Ai Direttori Generali

- delle Aziende Sanitarie Locali
- delle Aziende Ospedaliere
- delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico

Al Commissario Straordinario

- dell'IRCCS di diritto pubblico INRCA

Ai Legali Rappresentanti

- degli IRCCS di diritto privato
- degli Ospedali Religiosi Classificati
- delle Case di Cura private accreditate

LORO SEDI

Al Presidente di Federfarma Regionale

Viale Piceno, 18
20129 – MILANO

Al Presidente di Assofarm Lombardia

c/o Confservizi
Via Brembo, 27
20129 – MILANO

Al Segretario della FIMP

Piazza Mozzarelli, 10
46100 MANTOVA

Al Segretario della CIPE

Via Carducci, 2
24052 AZZANO SAN PAOLO (BG)

Al Segretario della SIMPEF

Piazza Duca D'Aosta
20124 – MILANO

SA

A Santer S.p.a.
Dir. Oper. Area Farmaceutica
Via Koch 1/4
20158 MILANO

OGGETTO: Iscrizione dei minori stranieri "irregolari" al Servizio Sanitario Regionale e loro accesso alle prestazioni sanitarie. Prime indicazioni.

I minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno (clandestini, stranieri regolari con permesso scaduto, ...), nel seguito per brevità definiti "irregolari", hanno diritto a ricevere le prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del DL 25/7/98 n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), sinteticamente: cure urgenti (cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali (prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita – complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti), per quanto continuative, nonché interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela sociale della gravidanza e della maternità; tutela della salute del minore; vaccinazioni; interventi di profilassi internazionale; profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive). La dizione del Testo Unico è talmente ampia da far ritenere che non vi siano prestazioni che fanno parte dei Livelli Essenziali di Assistenza che siano da considerarsi escluse dal diritto.

Tutte le prestazioni sanitarie di cui al precedente paragrafo sono a carico del Fondo Sanitario Regionale, con eventuale compartecipazione del cittadino alla spesa (ticket) alle stesse condizioni del cittadino iscritto al Servizio Sanitario Regionale (SSR). In proposito si ricorda che in Lombardia, a parziale integrazione di quanto è stabilito a livello nazionale, per i cittadini con età inferiore a 14 anni è prevista l'esenzione totale dal pagamento della compartecipazione alla spesa (esenzione E11).

La legge attribuisce alle Regioni la responsabilità dell'organizzazione della assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, e pertanto compete a ciascuna Regione (e quindi anche a Regione Lombardia) definire le modalità organizzative con cui garantire il diritto alle cure a tali cittadini. In proposito, le soluzioni organizzative adottate nelle Regioni italiane sono molto diversificate. Nella fattispecie, in Lombardia ad oggi è previsto che gli stranieri minori irregolari possano accedere al SSR attraverso il pronto soccorso o attraverso l'accesso diretto. Inoltre, qualora in possesso di un codice STP (Straniero

Temporaneamente Presente), possono anche usufruire di prescrizioni farmaceutiche su ricettario del SSR.

Per i minori stranieri irregolari la legge italiana non prevede la iscrizione al Servizio Sanitario e tanto meno la assegnazione (a ciascuno di loro) del Pediatra di Libera Scelta. L'iscrizione al SSR per tali minori è prevista invece dall'allegato all'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20.12.2012 (*"Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"*).

Rispetto a quanto fin qui ricordato, con **DGR n. X/1185 del 20/12/2013** (*"Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014"*) Regione Lombardia, avendo **riconosciuto che i minori stranieri irregolari, soprattutto (ma non solo) nelle prime fasi di vita, rappresentano una fascia di cittadini particolarmente vulnerabile ai problemi di salute, e che per tali cittadini l'accesso alle prestazioni sanitarie già oggi garantito dal SSR lombardo attraverso l'utilizzo del Pronto Soccorso o il ricorso a specifiche iniziative locali** (in alcune ASL, anche attraverso iniziative di collaborazione con organizzazioni del volontariato, non profit, e così via) necessita di completamento per un adeguato affronto dei problemi di salute che li caratterizzano, ha fornito alcune indicazioni ulteriori in merito alla assistenza ai minori stranieri irregolari. In particolare, ad integrazione degli accessi vigenti al SSR lombardo, e pur nelle difficoltà tecniche ed organizzative generali che tale gruppo di cittadini, proprio perché irregolari, pone al sistema regione nelle sue diverse componenti (identificabilità, mobilità, volatilità, ...), **la citata DGR ha indicato di adottare in via sperimentale i provvedimenti che seguono:**

- **Iscrizione dei minori stranieri irregolari al SSR, senza contestuale assegnazione del PLS**
- **Ammissione, gratuita per il cittadino, dei minori stranieri irregolari al regime delle visite occasionali del PLS**, con la precisazione che la eventuale reiterazione di visite e notulazioni non debba risultare ostativa al rimborso al PLS ma possa così favorire la possibile continuità assistenziale
- Attivazione, da parte delle ASL, anche ad integrazione di attività già in corso o a sperimentazione di nuove, di **iniziative mirate alla assistenza ai minori stranieri irregolari**, anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato, non profit, e così via
- **Accesso diretto dei minori stranieri irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate (e non solo per il tramite del Pronto Soccorso).** ←

Sempre secondo la citata DGR questo pacchetto di iniziative avrà valenza sperimentale per un triennio, e dovrà consentire una valutazione (dal punto di vista della programmazione sanitaria) del servizio erogato, così da definire, in seguito, il regime assistenziale (e le modalità organizzative dello stesso) più adeguato allo scopo della protezione in termini di salute dei minori stranieri irregolari.

Infine la citata DGR ha dato incarico alla DG Salute, attraverso lo strumento delle circolari, di definire le modalità tecniche ed organizzative per l'implementazione dei provvedimenti indicati, con la precisazione che tali circolari dovranno favorire l'erogazione delle attività e la continuità assistenziale, e rimuovere gli eventuali ostacoli di tipo prevalentemente burocratico e/o amministrativo che si potrebbero frapporre nel percorso previsto dalla DGR stessa.

Tutto ciò premesso, compito della presente circolare è quello di fornire le prime indicazioni tecniche ed operative per l'implementazione dei provvedimenti elencati.

1. **Iscrizione dei minori stranieri irregolari al SSR, senza contestuale assegnazione del PLS**

La disciplina di cui alla presente circolare si applica ai **minori stranieri irregolari, di qualunque nazionalità, con età inferiore a 14 anni.** L'accertamento anagrafico avverrà nei modi resi possibili dalle singole circostanze e secondo canoni di buon senso pratico.

Affinchè avvenga l'iscrizione del minore straniero irregolare al SSR:

- Deve essere inoltrata **domanda alla ASL (uffici di scelta e revoca)**
- La ASL iscrive il minore in anagrafe con un codice identificativo provvisorio NAR (codice a 16 caratteri 3XXYYYYYYYYYYYY, dove 3 è un numero identificativo obbligatorio, XX rappresenta il codice della ASL – esempio: 08 per Milano, i successivi 13 caratteri rappresentano un numero progressivo attribuito dal sistema); spuntando sempre il campo "Codice Fiscale Provvisorio". Tali assistiti devono essere iscritti con "Categoria di Appartenenza" NAR "352"
- Nel campo "Comune di residenza" dovrà essere indicata la nazione di provenienza del cittadino; inoltre dovrà essere attribuito il codice di esenzione E11
- Al minore non dovrà essere assegnato alcun pediatra di libera scelta o medico di medicina generale
- L'iscrizione al SSR in questo caso non comporta l'emissione della tessera TEAM né della TS/CNS
- La ASL rilascia un documento cartaceo che attesti l'iscrizione al SSR: tale documento ha validità fino al 31.12.2016, termine della fase di sperimentazione, e comunque non oltre la data di compimento del quattordicesimo anno di età.

Validità dell'iscrizione: salvo che intervengano fattori che fanno decadere il diritto alla iscrizione, e fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni che si dovessero rendere necessarie al termine del periodo di sperimentazione, l'iscrizione al SSR del minore straniero irregolare termina con il compimento del quattordicesimo anno di età.

2. Ammissione dei minori stranieri irregolari al regime delle visite occasionali del PLS

Con il documento cartaceo in originale rilasciato dalla ASL (di cui al paragrafo precedente) il minore può accedere gratuitamente al regime delle visite pediatriche occasionali (regime previsto dall'art. 56 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.).

Il PLS, a semplice esibizione del documento di iscrizione, erogherà la visita alle stesse condizioni applicate agli iscritti nel suo elenco assistibili, compresa la eventuale prescrizione di farmaci, prestazioni ambulatoriali e/o di ricovero. Il PLS renderà alla ASL di competenza secondo le modalità già in vigore per tale tipo di attività.

La eventuale reiterazione di visite e rendicontazioni per lo stesso soggetto non deve risultare ostativa al rimborso al PLS, così da favorire la possibile continuità assistenziale.

3. Attivazione, da parte delle ASL, di iniziative mirate alla assistenza ai minori stranieri irregolari

Con circolare prot. H1.2009.0003895 della Direzione Generale Sanità del 3.2.2009, ad applicazione del capitolo "Internazionalizzazione del Servizio Sanitario Lombardo" dell'Allegato 4 ("Piani e programmi di sviluppo") della DGR n. 8/8501 del 26.11.2008 ("Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009") ed in particolare con riferimento al punto 5 ("Assistenza sanitaria a favore di cittadini extracomunitari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 15 della legge 449/97"), Regione Lombardia invitava le ASL a valutare l'opportunità di individuare e mettere in opera, con le strutture presenti sul proprio territorio e con il ricorso anche alla collaborazione delle associazioni non profit di cooperazione, progetti sperimentali di assistenza (per tutti gli stranieri irregolari) che siano efficaci dal punto di vista sanitario, localmente caratterizzati, conformi al modello dei Livelli Essenziali di Assistenza ed in accordo con le norme per la erogazione dei servizi. Diverse ASL hanno segnalato alla DG Sanità la attivazione di tali iniziative.

Ad integrazione di tali attività si dà indicazione a tutte le ASL della Regione di attivare specifiche iniziative mirate alla assistenza ai minori irregolari, anche con il ricorso alla collaborazione delle associazioni non profit. Le iniziative messe in atto dovranno essere segnalate alla scrivente Direzione Generale.

4. Accesso diretto dei minori stranieri irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture accreditate

Poiché il minore iscritto al SSR può accedere agli ambulatori delle strutture accreditate sprovvisto di prescrizione del PLS (senza ricetta) per le prestazioni già previste dalla normativa vigente, tale facoltà è estesa anche ai minori irregolari iscritti al SSR. Sarà sufficiente la presentazione agli uffici di accettazione degli ambulatori del documento di iscrizione in originale rilasciato dalla ASL (vedi precedente paragrafo 1).

5. Assistenza Farmaceutica ai minori stranieri irregolari

Come anticipato in precedenza, anche per l'anno 2014 con DGR n. X/1095 del 16 dicembre 2013 è stato confermato il diritto, specifico per la Regione Lombardia, all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i soggetti iscritti al SSR e minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11): le stesse disposizioni si applicano ai minori stranieri irregolari con età inferiore a 14 anni iscritti al SSR.

Ciò significa che per i farmaci prescritti su ricetta SSR a minore straniero irregolare con età inferiore a 14 anni, iscritto al SSR e dotato di codice di esenzione E11, l'assistito sarà esente dalla compartecipazione alla spesa per l'assistenza farmaceutica, fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell'equivalente "generico" o su un "generico" con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 405/2001).


Sia per il documento cartaceo che attesti l'iscrizione al SSR, sia per la rendicontazione delle visite occasionali, si farà ricorso alla modulistica attualmente in uso per simili fattispecie.

Con ulteriore nota saranno fornite indicazioni specifiche in merito al monitoraggio della sperimentazione in corso.

Si invitano i soggetti in indirizzo a segnalare alla scrivente Direzione Generale eventuali criticità che dovessero emergere.

Rimanendo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e confidando nella consueta collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi



Riferimenti: Carlo Zocchetti (02-67653277)